

AVV. GATO 'A. AL REP. M.
31044/19728

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"NEXT LEVEL"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "NEXT LEVEL" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Torino, corso Stati Uniti 27 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea degli associati. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

NEXT LEVEL è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche associative. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

Veronica L. Neri *Giuseppe* *Stefano*

- 1) promuovere l'inclusione sociale in ogni sua forma e contribuire allo sviluppo completo della persona e all'espressione del suo potenziale in ambito scolastico, formativo, lavorativo, artistico, culturale, sportivo e ludico-ricreativo, rivolgendosi sia ai giovani sia agli adulti;
- 2) promuovere il diritto allo studio, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, nonché la possibilità di ricevere un'istruzione di terzo livello;
- 3) promuovere l'occupazione, l'imprenditorialità, la progettualità di carriera e la formazione permanente delle persone, e in particolare dei giovani, a livello nazionale e internazionale;
- 4) promuovere la parità di genere nell'accesso all'istruzione e al lavoro, contrastando i fenomeni di segregazione e discriminazione di genere;
- 5) contribuire allo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento e del counseling, attraverso il confronto con le best practice internazionali e l'utilizzo delle tecnologie digitali e della multimedialità;
- 6) svolgere attività di ricerca in ambito scolastico, formativo e lavorativo per conferire solidità, dal punto di vista scientifico, alle azioni intraprese e reperire i migliori metodi e strumenti di intervento in ambito sociale e culturale a livello internazionale;
- 7) sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza rispetto ai temi sociali legati all'educazione, alla formazione, al lavoro, attraverso campagne ed eventi di Comunicazione innovativi;
- 8) promuovere l'innovazione delle strategie e degli strumenti di fundraising in ambito sociale, sperimentando forme di finanziamento pubblico-privato: promuovendo e partecipando a forme inedite di raccolta fondi e realizzando progetti coi soggetti privati per reperire fondi per l'associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi associativi, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) progetti di intervento in ambito scolastico, dall'educazione secondaria a quella terziaria, finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, all'orientamento alla scelta e all'accompagnamento nelle transizioni scolastiche e di carriera;
- b) interventi in ambito artistico, ricreativo, sportivo per l'inclusione e integrazione dei giovani nella comunità e lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
- c) interventi in ambito lavorativo, organizzativo e professionale, rivolti ai giovani e agli adulti per la progettazione e lo sviluppo delle carriere e per il sostegno nelle fasi di inattività;
- d) attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari; organizzazione di eventi culturali, traduzioni, scambi e promozione territoriale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
- e) attività di ricerca bibliografica ed empirica, e con un approccio interdisciplinare, negli ambiti dell'educazione, della formazione, dell'orientamento, del counseling, delle organizzazioni,

del lavoro e della carriera, dei diritti civili, del benessere, della salute e della qualità della vita;

- f) attività editoriali quali pubblicazioni cartacee e digitali, traduzioni; pubblicazione di atti di convegni, seminari, e degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazioni di libri inerenti i temi su cui l'Associazione è coinvolta;
- g) attività di comunicazione quali campagne stampa, web, televisive; gestione di siti internet, realizzazione di video e documentari e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo e di comunicazione verso la collettività.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra queste, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altra, s'indicano:

- a. adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
- b. la stipulazione di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati e aderenti;
- c. atti e operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative;
- d. atti di gestione di particolari servizi e iniziative;
- e. atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, regionali e nazionali e comunitari anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione opera anche attraverso la collaborazione con soggetti privati e fondazioni.

Per il perseguimento delle sue attività istituzionali l'Associazione raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche e i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari. L'associazione potrà utilizzare i proventi derivanti da attività commerciali, artigianali o agricole, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei

Uomo Letini Nerzè *Celli* *Marino* *Stefano*

propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ASSOCIATI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo associativo. Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati, possono essere :

- Associati Fondatori

Sono associati Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Associati Operativi

Sono associati operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Associati Onorari

Sono associati Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Associati Sostenitori o Promotori

Sono associati sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di associato si perde per:

- Decesso.

- Mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio associativo indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o beni di qualunque natura derivanti da successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.



Handwritten signatures:
 Vanna Letizia Neri
 Cell
 Stefano
 Massimo Pirelli

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) i Probiviri;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Essi possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Non è

ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dagli associati. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Verre Lezie Nazat
Carol
Stefano
Maria Elena Pina

7

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e

presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme

Verre Helene Wertz *Coelli* *Stefano* *Meo* *Chen* *Penna* 9

e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

SCIoglimento

Articolo 24

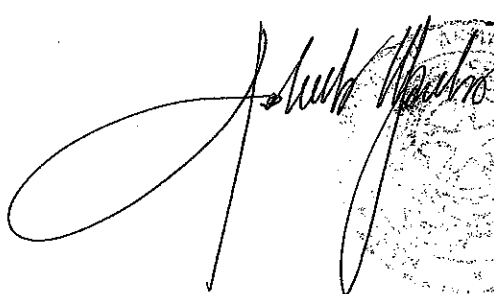
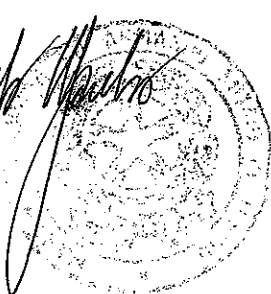
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

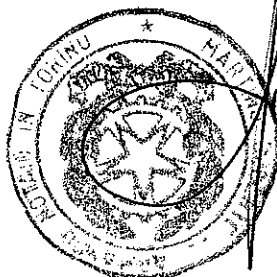
Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle vigenti leggi in materia di associazione di promozione sociale.

Veronica Lettieri
Manuela Pirelli
Antonio
Stefano



Copia conforme all'originale compilata
da8..... fogli, rilasciata dal dottor
Roberto Martino, Notaio in Torino.
Torino, il 18 aprile 2014



Stefano